

ROBIN E L'ETEROGENESI DEI FINI

di Livia Salvini
26 giugno 2008

La Robin tax del Ministro Tremonti, come emerge dallo schema di decreto legge, si articola in misure fiscali tra loro differenti, applicabili a specifici settori produttivi o a specifici soggetti: operatori del settore energetico, banche, assicurazioni, società cooperative. Una prima analisi di queste misure fa emergere perplessità sotto il profilo della loro logica complessiva, probabilmente anche rilevanti sotto il profilo costituzionale, e mostra che - piuttosto sorprendentemente - proprio la tassazione degli "extraprofitti dei petrolieri" mediante la rivalutazione obbligatoria delle scorte è assai meno incisiva di ciò che si dice, ed anzi si potrebbe tradurre per essi in un "vantaggio fiscale" che va a compensare seppur parzialmente l'innalzamento dell'aliquota. Sotto questo ed altri profili il provvedimento in esame mostra una netta divaricazione tra l'effetto annuncio, la finalità delle norme e le misure in concreto adottate.

La Robin tax del Ministro Tremonti, come emerge dallo schema di decreto legge (1), si articola in misure fiscali tra loro differenti, applicabili a specifici settori produttivi o a specifici soggetti: operatori del settore energetico, banche, assicurazioni, società cooperative. A fronte della conclamata esigenza di reperimento di un maggior gettito fiscale - da destinare anche a fini immediati di solidarietà - in relazione alla congiuntura dei mercati internazionali che ha comportato una iniqua redistribuzione della ricchezza, a svantaggio delle fasce sociali più deboli e a vantaggio degli operatori economici in alcuni specifici settori, vengono attuate nel decreto misure fiscali sia di carattere contingente e straordinario, che di carattere permanente. A prescindere da valutazione di idoneità di queste misure sotto il profilo economico, quando si deve valutare la loro coerenza e ragionevolezza sotto il profilo giuridico la natura straordinaria ovvero strutturale delle misure adottate non è affatto priva di rilevanza. Ed infatti, sia pure entro certi limiti, secondo la Corte Costituzionale una misura di carattere straordinario può rispondere in modo meno rigoroso al principio di capacità contributiva; ma è certo più difficile giustificare con esigenze straordinarie una misura fiscale di carattere permanente, se questa di per sé presta il fianco a censure.

Nei confronti delle società operanti nei settori energetici degli idrocarburi liquidi e gassosi (ricerca e coltivazione, raffinazione, commercializzazione, ecc.) e dell'energia elettrica (produzione e commercializzazione) viene in primo luogo prevista una addizionale IRES del 5.5%, decorrente dal 2008, che riporta questi soggetti al livello di imposizione al 33%, come era prima della riduzione dell'aliquota al 27.5% per effetto della Finanziaria 2008. Benché l'addizionale sia espressamente giustificata da cause contingenti, e cioè dall'andamento dell'economia e dall'impatto sociale delle tariffe del settore energetico, essa ha carattere permanente. Ci si può chiedere quindi se il fine perseguito sia effettivamente, come annunciato, quello di colpire i sovrapprofitti straordinari di questi soggetti e di ridistribuirli, ovvero solo quello di conseguire un maggior gettito a carico di questi settori produttivi. E, sotto il profilo della capacità contributiva (e salvi i profili di compatibilità con le disposizioni comunitarie), anche tenendo conto che si tratta appunto di una misura di carattere permanente, ci si deve chiedere se è giustificabile, nella logica di un'imposta personale e proporzionale sul reddito quale l'IRES, una sovraimposizione a carico di alcuni soggetti solo in ragione dell'attività che svolgono. Una misura del genere si sarebbe probabilmente meglio collocata nell'ambito dell'IRAP, ma è evidente che un aggravio dell'imposta non avrebbe potuto essere proposto da un'area politica che si è sempre schierata per la sua abolizione.

Ma nei confronti degli stessi soggetti, esclusi quelli operanti nel settore dell'elettricità, il decreto adotta anche un'altra misura, presentata dalla stampa come un ulteriore aggravio fiscale: la c.d. rivalutazione fiscale obbligatoria delle scorte di magazzino dei prodotti petroliferi e l'assoggettamento del maggior valore ad una imposta sostitutiva dell'IRES. Il ragionamento sembra essere il seguente: poiché le scorte si sono fortemente rivalutate a seguito delle note vicende del mercato, ma le disposizioni fiscali di norma non consentivano di tassare questi maggiori valori finché non realizzati, ora si prevede che le scorte debbano essere obbligatoriamente valutate ai fini IRES a valori correnti; poiché per questa rivalutazione obbligatoria fa emergere (in modo anticipato) una rilevante materia imponibile, si prevede una tassazione sostitutiva del solo 16%.

Ora, del fatto che questa norma faccia effettivamente emergere, per tutti gli operatori del settore, tutti i plusvalori latenti del magazzino si può effettivamente dubitare: ad esempio, non sembra che questo effetto si verifichi per coloro che tengono la contabilità di magazzino con metodo LIFO. Per altri, invece - ed in particolare per quelli che adottano in bilancio il criterio del costo medio ponderato - l'adozione delle nuove regole fiscali può effettivamente comportare l'effetto atteso dell'emersione di un maggiore valore tassabile delle scorte. Ma a parte il fatto che non sembra del tutto razionale far dipendere la maggiore tassazione straordinaria da un fattore estrinseco, quale il metodo di contabilizzazione delle rimanenze adottato quando esso non era rilevante ai fini fiscali, sembra interessante rilevare che questa misura comporta solamente una

anticipazione della tassazione. Come è evidente, infatti, quando le merci vengono vendute il loro prezzo che concorre a formare la base imponibile, a fronte di un costo pari al valore delle scorte già tassato: e tanto più elevato il valore delle scorte che è stato già tassato, tanto minore sarà l'utile che concorrerà a formare il reddito all'atto della vendita, come differenza tra tale costo ed il prezzo.

A fronte di tale anticipazione, per², il legislatore attribuisce alle imprese del settore petrolifero un netto vantaggio(2), costituito dall'applicazione di un'aliquota del solo 16%, a fronte del 33% ordinario (a queste imprese infatti, come si è detto, è stata elevata l'aliquota). Come prevede il provvedimento in esame, con il pagamento del 16% il valore delle rimanenze è riconosciuto ai fini fiscali dall'anno successivo. Questo significa, in soldoni, che si paga il 16% sul maggior valore, e che tale maggior valore viene poi scontato ai fini dell'applicazione dell'imposta al 33%: una differenza di ben 17 punti percentuali. Quella che sembrerebbe - ed è stata presentata come - una misura penalizzante per il settore sembra invece un alleviamento, perlomeno finché le scorte tassate non sono esaurite, della maggiorazione di aliquota. Effetto positivo che invece, si noti, non si verifica per le imprese del settore elettrico, poiché - data la particolare natura fisica dell'elettricità - esse non hanno scorte di magazzino. Qui l'aumento dell'aliquota non ha correttivi o attenuazioni.

Tralasciando per motivi di spazio le considerazioni che potrebbero farsi sui provvedimenti presi a carico di banche ed assicurazioni, vale la pena spendere qualche parola sulle misure adottate per il settore cooperativo. Due di esse erano in qualche misura attese e non eludibili: ed infatti, come è noto, la Commissione europea ha avviato una indagine per violazione alle norme in materia di aiuti di Stato proprio con riferimento alla ritenuta sugli interessi del prestito sociale (ritenuta che è stata portata dal provvedimento in esame dal 12.5% al 20%) ed alla parziale detassazione degli utili accantonati alla riserva indivisibile (è stata aumentata la quota tassabile). Del tutto originale ed inattesa, invece, una misura ulteriore, costituita da un prelievo forzoso di carattere straordinario (per 2 anni) a carico delle cooperative a mutualità prevalente che presentano in bilancio un debito per prestito contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro e al patrimonio netto contabile (caratteristiche, queste, che "targano" i destinatari della misura: si tratta delle Coop operanti nel settore della grande distribuzione); tale prelievo assume la forma di una devoluzione obbligatoria del 5% dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Si noti, al riguardo, che di tutti i prelievi ordinari e straordinari che costituiscono nel loro complesso le Robin tax, solo questo è destinato ad alimentare direttamente il fondo: il che lascerebbe presumere che nell'ottica del legislatore le coop sono ricchi "più cattivi" di altri, o - più plausibilmente - che tale destinazione diretta renderà più difficile per le interessate sostenere di fronte all'opinione pubblica l'illegittimità del prelievo.

Illegittimità che peraltro appare piuttosto evidente. Innanzitutto, si deve considerare che il contributo in esame ha sicuramente natura tributaria, poiché ha carattere coattivo ed è destinato a finanziare spese pubbliche. In questa ottica sembra assai difficile comprendere quale sia la manifestazione di capacità contributiva tassata, dovendosi escludere che essa possa essere ragionevolmente costituita - come invece la norma prevede - da una posizione debitoria nei confronti dei soci. Anche qui, insomma, il provvedimento in esame mostra una netta divaricazione tra l'effetto annuncio, la finalità della norma e la natura delle misure adottate.

Livia Salvini

1) Si fa qui riferimento al testo, non definitivo, pubblicato da Il Sole 24 Ore il 20 giugno.

2) Vantaggio, si intende, sotto il profilo che si sta ora considerando. È chiaro infatti che una tassazione piena ed immediata avrebbe potuto comportare per alcuni insostenibili anticipazioni di imposte.